

subordinato defunto, non è tenuta a concedere agli interessati prestazioni per figli a carico o per orfani qualora non siano o non siano più soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza per l'attribuzione di tali prestazioni e il diritto del titolare della pensione o della rendita, o quello degli orfani derivato dal lavoratore subordinato defunto, non sia acquisito, nell'altro Stato membro, in forza della sola normativa di quest'ultimo. Tuttavia, in una fattispecie del genere, l'istituzione competente dello Stato membro diverso da quello di residenza può essere tenuta a concedere le prestazioni controverse in forza di una convenzione in materia di previdenza sociale conclusa tra i due Stati membri interessati e recepita nel loro ordinamento nazionale prima dell'entrata in vigore del regolamento, qualora gli interessati possiedano un diritto acquisito al mantenimento dell'applicazione della detta convenzione dopo tale entrata in vigore.

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

17 settembre 2002

nella causa C-498/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal, Manchester): Town & County Factors Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Ambito di applicazione — Concorso il cui organizzatore si impegna solo sull'onore — Base imponibile»)

(2002/C 274/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-498/99, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Town & County Factors Ltd e Commissioners of Customs & Excise, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, punto 1, 6, n. 1, e 11, parte A, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric,

presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissechet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 17 settembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 2, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ma che non derivi da obbligazioni di cui si può chiedere l'esecuzione forzata, essendo stato convenuto che il prestatore si impegna solo sull'onore a fornire i detti servizi, costituisce un'operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- 2) L'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, va interpretato nel senso che l'importo totale delle quote di partecipazione rimosse dall'organizzatore di un concorso costituisce la base imponibile di questo concorso quando l'organizzatore può disporre liberamente del detto importo.

(¹) GU C 47 del 19.2.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

17 settembre 2002

nella causa C-513/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del korkein hallinto-oikeus): Concordia Bus Finland Oy Ab contro Helsingin kaupunki, HKL-Bussiliikenne (¹)

(«Appalti pubblici di servizi nel settore dei trasporti — Direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE — Comune aggiudicatore che organizza i servizi di trasporto in autobus ed un cui ente economicamente indipendente partecipa all'appalto in quanto offerente — Presa in considerazione di criteri relativi alla tutela dell'ambiente per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa — Ammissibilità quando l'ente comunale offerente soddisfa più facilmente tali criteri»)

(2002/C 274/06)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-513/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma